

STATUTO

Art.1 - Denominazione, natura, sede e durata

Ai sensi dell'art 4/12/1997 n. 460 e dell'art. 12 dell'art 36 e seguenti del codice civile è costituita l'Associazione denominata "Mobilediagnosis Onlus", d'ora in avanti "L'Associazione".

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione ha piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale

L' Associazione è autonoma, apartitica e senza fini di lucro.

L'Associazione ha sede legale in via G.Sciuti n .180, 90144 Palermo.

Il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà d'istituire e sopprimere, ovunque, unità locali operative, sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero. Può anche decidere il trasferimento della Sede in un'altra città d'Italia o all'estero.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione ha come finalità la promozione globale del diritto universale alla salute e l'equità nell'accesso alle cure mediche, nonché la formazione del personale sanitario e non , delle persone delle comunità rurali e svantaggiate a scarse risorse e /o isolate delle popolazioni dei paesi poveri e ovunque dei gruppi di popolazione in condizioni particolarmente disagiate. e l'educazione della popolazione necessarie al perseguimento di quella finalità .

Nel perseguire i propri fini l'Associazione si propone di operare nei limiti delle proprie risorse in attività di promozione della salute, educazione, formazione, informazione, assistenza e gestione nell'ambito sanitario e sociale tese a facilitare l'accesso alle cure delle popolazioni dei paesi poveri e ovunque dei gruppi di popolazione in condizioni particolarmente disagiate. A tal fine promuove il collegamento, la solidarietà e la cooperazione globale anche per l'utilizzazione ottimale, appropriata ed innovativa, delle risorse, delle conoscenze, dei mezzi e delle tecnologie esistenti, dando sempre priorità alla valorizzazione di risorse, capacità e culture locali.

Art. 3 - Attività

Per perseguire le proprie finalità l'Associazione :

collabora con persone fisiche e giuridiche, istituzioni, enti, organizzazioni della società civile, associazioni scientifiche, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati, profit e non profit, in Italia ed all'estero, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e contratti;

promuove, coordina e realizza in Italia e all'estero, attività quali:

- educazione, e informazione, ivi incluse attività connesse ed accessorie, come lo studio e la condivisione dei risultati della attività svolta e dell'impatto socio economico della medesima, incontri, dibattiti, seminari, produzione e pubblicazione di articoli scientifici e divulgativi su supporti in formato idoneo, redazione di libri, di riviste o bollettini di carattere informativo e ogni altro mezzo idoneo e di servizi comunque collegati alle finalità istituzionali. rese nei confronti dei soggetti che vivono nei paesi in via di sviluppo o nelle zone povere, sottosviluppate, isolate, emarginate, dei paesi sviluppati
- gestione, assistenza medica e sociale, ivi incluse le prestazioni sanitarie e/o di servizio sociale in convenzione o in accreditamento con amministrazioni nazionali ed internazionali

- servizi riguardanti l'assistenza medico-umanitaria; nei confronti dei soggetti che vivono nei paesi in via di sviluppo o nelle zone povere, sottosviluppate, isolate, emarginate, dei paesi sviluppati
- iniziative culturali e ricreative per una attività rivolta e/a favore di soggetti che vivono nei paesi in via di sviluppo o nelle zone povere, sottosviluppate, isolate, emarginate, dei paesi sviluppati
- consulenze a livello nazionale e internazionale;
- raccolta di fondi a scopo sociale e umanitario;
- qualsiasi operazione economica o finanziaria , mobiliare o immobiliare utile o necessaria per il raggiungimento dei propri fini.

Pone in essere, nelle forme di legge, ogni atto, negozio, contratto necessario o utile per il raggiungimento in via diretta o strumentale delle proprie finalità statutarie.

L'Associazione può reclutare e inviare personale a titolo volontario o retribuito nei paesi e nei contesti con cui collabora.

L'Associazione può identificare, elaborare, svolgere e valutare progetti di cooperazione allo sviluppo coerenti con le proprie finalità da sola o in partenariato, nazionale od internazionale.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Per l'esclusivo e miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire sia beni mobili che immobili; ricevere donazioni, eredità e legati; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere ed ogni altro servizio utile, nel rispetto delle limitazioni di legge, al raggiungimento dello scopo sociale.

L'adesione alle decisioni prese dal Consiglio dovrà essere conforme alle disposizioni legislative italiane e al dettato statutario.

Art.4 - Soci

L'associazione è aperta a chiunque condivida i principi e le finalità dell'Associazione. Possono essere soci le persone di ogni nazionalità, a prescindere dalla residenza, ma che non ricoprano cariche politiche elettive.

La qualità di socio è attribuita dal Consiglio Direttivo all'unanimità e ratificata dall'assemblea dei soci sulla base di una domanda scritta corredata dalla lettera di presentazione di almeno due soci e dal CV del candidato. Nell'accettazione della domanda a socio, non potranno esserci discriminazioni di alcun tipo.

L'Associazione può avere un numero illimitato di soci, secondo le seguenti categorie:

- Soci Fondatori e Onorari

Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e Onorari quelli che successivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro opera meritoria all'interno o a favore dell'Associazione.

- Soci Ordinari

Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'associazione e che vi operano volontariamente e gratuitamente. Essi versano una quota associativa stabilita dall'Assemblea dei

soci.

Sarà esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e, per gli associati di maggiore età, sarà previsto il diritto al voto per la approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della associazione.

L'adesione diviene effettiva al momento del pagamento della quota associativa.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

I soci hanno diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza dell'Associazione.

Ogni socio è eleggibile alle cariche sociali

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'associazione e di pagare le quote sociali. Nessun socio potrà fare dichiarazioni pubbliche in nome e per conto dell'Associazione senza aver ricevuto espressa autorizzazione dal Consiglio Direttivo nei modi e nelle forme previste dal Regolamento d'Ordine Interno.

La qualità di socio non è soggetta a limiti temporali e non dà diritto ad alcun vantaggio economico diretto o indiretto per sé ed i propri familiari.

La qualità di socio può venir meno per morte dimissioni volontarie, mancato pagamento delle quote associative, o per decadenza per espulsione per atti compiuti in contrasto con il presente statuto e regolamento interno, o altre ragioni di incompatibilità, tali come condanne passate in giudicato, su delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 5 - Struttura.

Sono Organi dell'Associazione

L'Assemblea dei soci

Il Consiglio d'Amministrazione

Il Presidente

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche elettive sono gratuite, hanno durata biennale ,all'infuori della carica di presidente che ha durata triennale, e sono rinnovabili senza limite di mandati

Art. 6 - L'Assemblea

E' il massimo organo dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci che siano in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano presentato domanda di dimissioni e per i quali non sia in corso un provvedimento di espulsione. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è chiamata a riunirsi almeno una volta l'anno, la prima volta a partire dal terzo anno successivo alla registrazione del presente statuto, anche in video-conferenza, nella sede o in altro posto, nazionale o al di fuori del territorio nazionale.

Essa è convocata per iscritto, ovvero per fax o posta elettronica dal Presidente almeno quindici giorni prima e nella convocazione viene notificata data, luogo ed ordine del giorno dell'Assemblea. In caso di voto, che può essere anche espresso per via elettronica a distanza, vale il principio della maggioranza semplice dei votanti, salvo i casi previsti dal presente statuto per i quali è necessaria la maggioranza qualificata. Non sono ammesse deleghe.

E' possibile omettere la convocazione qualora all'assemblea siano presenti tutti gli associati e tutti i

componenti degli organi associativi e nessuno si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno stabilito in quella sede.

Art. 7 - Il Consiglio di amministrazione

E' formato da minimo due e massimo cinque persone compreso il Presidente, di cui almeno un socio fondatore. Attua gli indirizzi indicati dall'Assemblea, da cui viene eletto ogni due anni. I membri sono rieleggibili. Il Consiglio nomina un Segretario e un Tesoriere. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno. Le riunioni del Consiglio possono essere realizzate anche in video conferenza. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei componenti.

Art. 8 - Il Presidente.

E' eletto dal Consiglio di amministrazione, fra i suoi membri, e rimane in carica per tre anni. Può essere rieletto senza limite di mandati

Rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione. Può nominare un vicepresidente cui può temporaneamente delegare le sue funzioni in caso di impedimento. In assenza sia del Presidente che del Vicepresidente, se nominato, il Consiglio di amministrazione è presieduto dal membro più anziano. In caso di impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente, o in sua assenza, il membro più anziano, convoca entro tre mesi il Consiglio, che provvede alla sostituzione del Presidente e, fino a nuova nomina garantisce l'esercizio delle funzioni del Presidente per l'attività dell'Associazione.

Art. 9 - Il Collegio dei Probiviri

composto da tre membri eletti tra i soci dall'Assemblea. Serve a dirimere eventuali vertenze fra soci ed a garantire il rispetto delle norme statutarie. I componenti restano in carica due anni e sono rieleggibili

Art. 10 - Il Collegio dei revisori dei Conti

E' composto da tre membri eletti dall'assemblea, restano in carica per due anni e sono rieleggibili,

Art.11 - Esercizio Sociale-Finanziario

L'esercizio sociale va dal primo Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art.12 - Patrimonio ed entrate

Le Risorse economiche per il conseguimento degli scopi dell'Associazione e per sopperire alle sue spese di funzionamento dell'Associazione sono costituite da:

- beni , immobili e mobili
- quote sociali stabilite dall'Assemblea
- proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo
- ogni altro contributo , ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, nazionali o esteri, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione
- l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione, ameno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
- L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

Art. 13 – Modifica statuto e scioglimento

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o

da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio di amministrazione e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci dall'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni con analoghe finalità, identificate su proposta del Consiglio di Amministrazione. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio della organizzazione in caso di scioglimento per qualunque causa ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art 14 - Varie

Per tutto quanto non citato e non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alla normativa del Codice Civile.

Art 15 - Norme Transitorie

I soci Fondatori sono

Livia Bellina

Eduardo Missoni

Vincenzo Prestigiacomò

Giorgio Prestigiacomò

Essi costituiscono il Consiglio di Amministrazione. Fino alla convocazione della prima assemblea il Presidente è Livia Bellina. Entro tre anni dalla data di istituzione dell'Associazione si provvederà alla formazione degli organi secondo lo Statuto.